



Comune di Monte San Vito
Provincia di Ancona

**REGOLAMENTO CONSULTA
DELLE ASSOCIAZIONI
E DEL REGISTRO DELLE
ASSOCIAZIONI**

Approvato con Deliberazione C.C. n. 75 del 09.11.2019



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

TITOLO 1 – CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 1 – La Consulta delle Associazioni

La Consulta delle Associazioni è un organismo promosso dal Comune al fine di far partecipare attivamente le forme associative alla vita amministrativa.

La Consulta costituisce un luogo stabile di consultazione delle associazioni.

La Consulta delle Associazioni è composta da un rappresentante per ognuna delle Associazioni iscritte nel Registro Comunale delle Associazioni, **che ne facciano richiesta.**

Nelle riunioni della Consulta i rappresentanti effettivi delle associazioni possono delegare un componente della propria associazione in caso di impedimento a partecipare alla riunione, ciò non vale per il Coordinatore ed il Segretario.

Una persona non può rappresentare per delega più di un'associazione.

Ogni forma associativa s'impegna a sostenere nell'ambito del proprio settore le attività e le iniziative promosse dalla Consulta in modo di volta in volta liberamente concordato.

Fanno parte della Consulta il Sindaco o un Assessore delegato, **Consiglieri Comunali eletti con apposita votazione del Consiglio Comunale rappresentando in modo proporzionale tutti i gruppi consiliari**

Art.2 – Organi della Consulta delle Associazioni

Sono organi della Consulta: il Coordinatore, il Vicecoordinatore, il Segretario, l'assemblea e i gruppi di lavoro.

La Consulta delle Associazioni elegge a maggioranza qualificata dei 2/3 nel proprio seno, nella prima adunanza, un Coordinatore e un Vicecoordinatore, ed un Segretario che restano in carica due anni come tutti gli altri rappresentanti delle associazioni.

Gli organi della Consulta sono rieleggibili.

Art.3 – Compiti del Coordinatore

Il Coordinatore rappresenta la Consulta in tutti i rapporti esterni, assegna ai componenti e/o ai gruppi di lavoro specifici incarichi in relazione alle esigenze oggettive, presiede la Consulta e la convoca.

Qualora fosse impossibilitato a svolgere i propri compiti viene sostituito temporaneamente dal Vicecoordinatore.

Art.4 – Compiti del Segretario

Il Segretario ha il compito di redigere il verbale delle adunanze della Consulta.

Art. 5 – Assemblea della Consulta

L'Assemblea della Consulta è il massimo organo decisionale della Consulta ed è costituita:

- Dal Coordinatore, Vicecoordinatore e Segretario;
- Dai rappresentanti delle Associazioni iscritte nel Registro delle Associazioni;
- Sindaco o Assessore delegato
- Dai Consiglieri Comunali eletti con apposita votazione del Consiglio Comunale, rappresentando in modo proporzionale di tutti i gruppi consiliari.



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

Art.6 – Gruppi di lavoro

All'interno dell'assemblea dell'assemblea possono costituirsi gruppi di lavoro opportunamente organizzati per questioni particolari ed ambiti di intervento più ristretto.

Art.7 – Attribuzioni della Consulta delle Associazioni

La Consulta delle Associazioni ha le seguenti attribuzioni:

- a. Esprime pareri in occasione dell'approvazione di atti di piano e di programma dell'Amministrazione che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni medesime;
- b. Viene consultata, per quanto attiene i capitoli che riguardano le attività associative, durante il procedimento di formazione del bilancio di previsione;
- c. Elabora i programmi che coinvolgono le associazioni, in particolare, prepara il calendario delle attività ricreativo-culturali che vengono programmate annualmente (manifestazioni estive, attività del teatro, attività sportive, attività sociali, attività per la promozione turistica e del territorio, attività per la tutela ambientale);
- d. Presenta proposte di iniziative che ritiene rilevanti dal punto di vista sociale, culturale, turistico, promozionale, ambientale;
- e. Accede alle informazioni ed ai documenti relativi alle norme, programmi, prospetti regionale, statali e comunitari interessanti l'associazionismo;

Le Deliberazioni della Consulta delle Associazioni non sono vincolanti per l'Amministrazione Comunale e per le associazioni stesse.

Art.8 – Deliberazioni della Consulta delle Associazioni

Le riunioni della Consulta delle Associazioni sono valide se è presente la metà più uno dei componenti.

Le Deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti ha peso prevalente il voto del Coordinatore.

La Consulta delle Associazioni si riunisce di norma presso il Centro Turistico "Carlo Urbani" e sono pubbliche.

Alle riunioni della Consulta possono partecipare esperti od operatori su invito del Coordinatore, senza diritto di voto.

TITOLO 2 – REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI

Art.9 – Forme associative

- 1) Per far parte del Registro delle Associazioni è necessario rispondere ai seguenti requisiti: è considerata forma associativa ogni organismo liberamente costituito e ogni organizzazione di volontariato, costituiti al fine di perseguire finalità varie, purché rispondenti a criteri di pubblico interesse e senza fine di lucro anche indiretto, quali quelle:

culturali-religiose-scientifiche-artistiche-sociali-ricreative-sportive ed ogni ulteriore casistica non ricompresa tra quelle elencate e comunque rispondenti ai principi ed alle finalità **di cui al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) ex Legge 383/2000.**



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete, o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle Norme e dal vigente Statuto Comunale.

- 2) Le Associazioni possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, purché la loro costituzione risulti quantomeno da scrittura privata depositata presso l'ufficio comunale competente per la tenuta del Registro delle Associazioni.

Art. 10 – Registro Comunale delle Associazioni

E' istituito presso il Comune di Monte San Vito il Registro comunale delle associazioni operanti nell'ambito del territorio comunale.

Unica condizione per l'iscrizione nel suddetto Registro è l'esercizio di un'attività di interesse per la collettività locale, ancorché la Forma Associativa non abbia sede nel Comune o non sia iscritta nell'elenco Regionale, ma esista comunque una delegazione operante sul territorio comunale che fornisca garanzie di operatività.

Al solo fine dell'iscrizione nel Registro sono richiesti, oltre ai requisiti di cui all'art. 9, i seguenti:

- a. assenza di qualsiasi scopo di lucro.
- b. ordinamento interno a base democratica.
- c. organismi rappresentativi regolarmente costituiti.

Art. 11 – Modalità d'iscrizione e cancellazione

Il procedimento per l'iscrizione dell'Associazione nel Registro consta delle seguenti fasi:

- 1) Comunicazione al Sindaco
- 2) Istruttoria del funzionario responsabile
- 3) Adozione della delibera di iscrizione da parte della Giunta Comunale

Nella domanda devono essere specificati la denominazione della Forma associativa, la sede o il recapito, il nome del rappresentante o del referente espressamente delegato per i rapporti con il Comune.

Alla domanda devono essere allegate:

- copia dell'atto costitutivo o dello Statuto, ai sensi dell'art. 9;
- Dichiarazione di presenza attiva e continuativa agli incontri della Consulta indicando la persona che vi parteciperà come rappresentante effettivo;

L'Amministrazione Comunale qualora ritenga necessaria l'integrazione dei documenti ne fa richiesta all'Associazione.

La domanda può essere rigettata esclusivamente per mancanza dei requisiti. Prima del rigetto l'Amministrazione invita l'Associazione a presentare le proprie osservazioni.

L'Associazione è cancellata dal Registro, previo parere della Consulta quando risulti non più operante nel territorio o nel caso in cui abbia perso uno dei requisiti indispensabili per l'iscrizione.

Le associazioni registrate devono presentare annualmente copia del loro bilancio.

Qualsiasi variazione inerente l'assetto dell'Associazione, deve essere comunicata al Sindaco entro 20 giorni.

Va comunicata altresì al Sindaco la cancellazione volontaria dal Registro delle Associazioni.

Art.12 – Settori di attività e di impegno delle Associazioni iscritte nel Registro



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

- a. Tutela del diritto alla salute ed alla sicurezza sociale, promozione delle forme di aiuto e di integrazione per situazioni di emarginazione sociale, promozione e coordinamento delle pari opportunità, promozione e coordinamento delle iniziative in ambito giovanile, promozione e coordinamento delle iniziative rivolte alle famiglie, tutela e promozione dei diritti che riguardano le disabilità, l'attività sportiva dilettantistica;
- b. La tutela e la valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio, di specifiche realtà locali, della natura, del patrimonio storico ed artistico **culturale** e del turismo **e della promozione del territorio**;
- c. La promozione delle iniziative culturali;

Art.13 – Prerogative delle associazioni iscritte al Registro

Le Associazioni iscritte al Registro godono delle seguenti prerogative, il cui esercizio è disciplinato nei successivi articoli del presente regolamento:

- a) Diritto di essere consultate in occasione dell'adozione di provvedimenti generali relativi a materie connesse alle finalità statutarie proprie dell'Associazione (art. 14);
- b) Diritto ad ottenere il patrocinio del Comune e , compatibilmente con le disponibilità di bilancio, possibilità di avere anche contributi finanziari, in occasione della promozione di iniziative socialmente e istituzionalmente rilevanti (art. 15)
- c) Possibilità di gestire i servizi comunali o di collaborare alla gestione degli stessi (art. 16)
- d) Diritto di partecipare alla Consulta delle Associazioni (Titolo 1)

Art. 14 – Consultazione delle associazioni

In occasione dell'adozione di provvedimenti di carattere generale relativi a materie connesse alle finalità statutarie proprie di taluna associazione iscritta al Registro, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione alla medesima, invitando la stessa ad esprimere un proprio parere nei successivi venti giorni.

Il parere eventualmente espresso deve essere allegato alla proposta di deliberazione ed esso non ha carattere vincolante per l'organo competente a deliberare sulla questione.

Art. 15 – Patrocinio del Comune e contributi

I benefici di cui al presente articolo saranno regolati secondo le modalità dell'apposito regolamento comunale e secondo criteri oggettivi e preventivamente determinati e resi pubblici.

Art. 16 – Partecipazione alla gestione dei servizi

L'Amministrazione Comunale può stipulare convenzioni col le forme associative che dimostrino finalità, attitudine e capacità operativa al fine della loro partecipazione alla organizzazione e gestione di attività di rilevanza sociale e istituzionale.

